



Camera Civile di Bologna  
"Alberto Tabanelli"

MENU



## PARLIAMONE

### CIVILMENTE

#### SE LA PARTE È UN AVVOCATO, POTRÀ STARE IN PROPRIO NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Ragioni di opportunità e convenienza e volendo deontologiche (conflitto di interessi suggeriscono alla parte, che sia anche avvocato, di nominare un proprio distinto difensore, sia nel procedimento di negoziazione assistita che nel procedimento di mediazione civile commerciale. L'art. 86 c.p.c., peraltro, prevede che *"la parte o la persona che la rappresenta o assiste quando ha la qualità per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore"*.

Lo *"stare in giudizio"* *"presso il giudice adito"* configura uno scenario diverso da quello dei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione civile commerciale nei quali non c'è giudice, né giudizio, sicché l'interpretazione letterale (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) sembra escludere la facoltà di autodifesa sia nella negoziazione e che nella mediazione obbligatorie, nè la l. 132/2014 (negoziazione) o il dlgs 28/2010 (mediazione) dicono alcunché in punto, prevedendo solo l'assistenza obbligatoria dell'avvocato per le parti della procedura. A supporto di questa interpretazione vi è un pronunciamento della Procura di Palermo del 25/03/2016, che, riguardando una negoziazione assistita in materia di separazione promossa da una parte-avvocato-marito nei confronti del coniuge-moglie, afferma che nel procedimento introdotto dall'articolo 6 della legge numero 132/2014 non può ritenersi applicabile quanto previsto dall'articolo 86 del codice di procedura civile, che regola la difesa personale della parte senza escludere le cause di famiglia. La *ratio espressa*: manca il giudice che gestisce i rapporti e decide del merito, conseguentemente il ruolo assunto dagli avvocati è particolare e si fa concreto il rischio di commistione di interessi.